SOSPENSIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO OBBLIGATORIO DI LEVA E DISCIPLINA DEI VOLONTARI DI TRUPPA IN FERMA PREFISSATA

Art. 29

Trattamento economico dei volontari in ferma del Corpo delle capitanerie di porto

A decorrere dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale del Corpo delle capitanerie di porto e' corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 8. A decorrere dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata quadriennale del Corpo delle capitanerie di porto e' corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 15, comma 1. A decoucre dal 1 gennaio 2010, ai volontari di truppa in rafferma biennale del Corpo delle capitanerie di porto e' corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 15, comma 2. A decorrere dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma breve del Corpo delle capitanerie di porto e' corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 15, comma I. A decorrere dal 1 gennaio 2008, ai volontari in ferma breve del Corpo delle capitanerie di porto trattenuti in servizio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, e 15, comma 2.

Versione in vigore dal 1 settembre 2004, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata
Estremi	Legge 23 agosto 2004, n. 226
Capo	VII — Corpo delle capitanerie di porto
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sospensione-anticipata-del-servizio-obbligatorio-di-leva-e-disciplina/art-29-trattamento-economico-dei-volontari-in-ferma-del-corpo-delle/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it